



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA

“INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA DI CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA IN LOCALITA’ LUNGOMARE DI PONENTE – COMUNE DI MILAZZO (ME)”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- ATTESO** che nello specchio acqueo prospiciente la località “Lungomare di Ponente” nel Comune di Milazzo è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore;
- VISTA** l’Ordinanza n° 75/2011 del 30/08/2011 che attualmente disciplina la suddetta area;
- VISTA** la nota prot. M_D MMIDROGE0010326 del 17/12/2020 con la quale l’Istituto Idrografico della Marina Militare comunica la discrasia tra quanto rilevato dalla ditta GEONAUTICS S.r.l. e quanto riportato sulla cartografia nautica in vigore;
- VISTI** i rilievi effettuati dalla ditta GEONAUTICS S.r.l., comunicati a mezzo scheda segnalazione condutture prevista dall’Istituto Idrografico della Marina Militare;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nel tratto di mare prospiciente la località “Lungomare di Ponente” del Comune di Milazzo (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore, ubicata nei punti di coordinate (WGS84), come di seguito riportato:

Radice 38°13.046’ N – 015°13.866’ E;

1° tratto 38°13.080’ N – 015°13.746’ E;

2° tratto 38°13.098’ N – 015°13.700’ E;

diffusori 38°13.189’ N – 015°13.456’ E;

E, per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all'articolo 111 del D.P.R. 1369/1968, al fine di salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e delle attività di pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza di 0.1 miglia da ogni punto della condotta di cui al "RENDE NOTO", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori delle norme contenute nella presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose, derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione. Se conduttori di un'unità da diporto incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 D.lgs. n° 171/2005.

Articolo 3

(Validità)

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sostituisce ed abroga l'ordinanza n° 75/2011 del 30/08/2011 della Capitaneria di porto di Milazzo.

Articolo 4

(Obbligo di osservanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo .

Milazzo,

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI